

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. 12174 del 30/10/2020



CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n 307
Del 30/10/2020

ORDINANZA

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000 di sospensione attività didattica e chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Messina

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. *Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro

della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che “1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

Visto che il DPCM 13 ottobre 2020, art. 1 lett. “r) *ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato (omissis)”;*

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;

CONSIDERATO che sono stati accertati contagi da COVID 19 nell'ambito della comunità scolastica in numero crescente e soprattutto non sempre riconducibile ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra di loro pur essendo presenti all'interno dello stesso istituto scolastico;

Che già con nota anticipata con mail in data 29/10/2020 alle ore 19,17 il Commissario ASP Me 5 per l'Emergenza Territoriale Coronavirus dott. Carmelo Crisicelli, dopo avere comunicato che nell'I.S. “Galatti – Tommaso Cannizzaro” erano stati accertati n. 4 casi Covid 19 tra gli studenti ed il personale scolastico ed un quinto caso è in corso di accertamento, evidenziando un livello di circolazione del virus all'interno della comunità scolastica tale da giustificare provvedimenti di emergenza, proponeva al Comune di Messina l'immediata chiusura di tutte le sedi di codesto Istituto Comprensivo "Galatti - Tommaso Cannizzaro", per un periodo di 14 gg dal 30/10/2020, onde consentire in sicurezza i controlli sui contatti stretti e l'emissione dei relativi provvedimenti.

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 305 del 29 ottobre 2020 con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le sedi scolastiche dell'I.C. “Galatti – Tommaso Cannizzaro” dal 30 ottobre 2020 per un periodo di 14 giorni, disponendo altresì che venga effettuata la sanificazione dei locali prima della ripresa dell'attività scolastica;

RICHIAMATA ancora la nota, anticipata con mail in data 30/10/2020, del Commissario ASP Me 5 per l’Emergenza Territoriale Coronavirus dott. Carmelo Crisicelli con la quale *“In considerazione del rilievo di diversi casi Covid registrati negli ultimi giorni in studenti e personale docente e ATA, al fine di tracciare compiutamente tutti i contatti stretti e contenere la diffusione del virus, per esigenze di tutela della salute pubblica, come previsto dal rapporto ISS n. 58/2020”* il Dipartimento ha proposto la sospensione dell’attività didattica nelle scuole del territorio comunale dal 31/10/2020 all’8/11/2020;

CHE a seguito di specifica interlocuzione per le vie brevi, il Distretto Sanitario ha specificato che la richiesta è formulata al fine di ottenere la chiusura di tutti i plessi e istituti scolastici, onde impedire il protrarsi degli accessi e la conseguente propagazione del contagio e completare le attività di tracciamento di tutti i soggetti (appartenenti alla comunità scolastica e non) che siano venuti in contatto con i soggetti contagiati;

VISTI

- la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020;
- l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.

ORDINA

- 1) La immediata chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici e paritetici, ivi compresi gli asili nido, per il periodo dal 31/10/2020 fino all’8 novembre 2020 compreso, al fine di consentire all’ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso e l’emissione dei relativi provvedimenti;
- 2) I Dirigenti Scolastici dovranno provvedere, prima della ripresa dell’attività didattica, alla sanificazione dei locali, anche avvalendosi delle apposite risorse messe a disposizione dal Comune di Messina e dalla Città Metropolitana di Messina.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

Che ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.

Sono fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana di Messina
- Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche della Scuola;
- ASP 5 Messina

IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)

